

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, SALVATERRA, TOROS, BEORCHIA
e TONUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1981

Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore
dell'Associazione nazionale genitori de « La nostra famiglia »,
con sede in Ponte Lambro (Como)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede l'assegnazione di un contributo costante dello Stato a favore dell'Associazione nazionale genitori de « La nostra famiglia » (costituita tra i genitori di soggetti handicappati assistiti da « La nostra famiglia » - Ente morale con personalità giuridica di diritto privato) in attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, ha trasferito alla competenza delle Unità sanitarie locali l'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare

per le malattie fisiche e psichiche e gli interventi di riabilitazione degli handicappati. La legge prevede anche che le USL, quando non siano in grado di fornire i relativi servizi direttamente, provvedano mediante convenzioni con gli istituti esistenti sul territorio. Di fatto, a molte delle inderogabili esigenze poste dall'attuazione degli obiettivi del servizio sanitario nazionale nel settore dell'assistenza e della riabilitazione dei soggetti portatori di *handicaps*, può essere provveduto soltanto ricorrendo al patrimonio di esperienze e di impegno volontaristico formatosi nelle istituzioni assistenziali e riabilitative gestite dalle sezioni periferiche dell'Associazione nazionale genitori de « La nostra famiglia », che da molti anni persegue — statutarmente e concretamente — i fini socialmente e moralmente rilevanti della sua azione promozionale e operativa a tutela dei soggetti handicappati.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli scopi dell'Associazione sono infatti quelli di:

a) promuovere scambi di idee e di esperienze tra i genitori, al fine di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi dell'educazione dei figli, del loro recupero e del loro inserimento sociale;

b) sostenere ed appoggiare, in un quadro di collaborazione e di partecipazione, i programmi operativi ed i criteri pedagogico-educativi dell'Associazione « La nostra famiglia » ed in particolare delle *équipes* direttive dei centri, specie ove l'apporto diretto dei genitori può risultare necessario o più efficace;

c) intervenire presso le autorità civili e le pubbliche amministrazioni per ricercare l'intesa e la collaborazione, allo scopo di assicurare agli assistiti, ed in generale ai soggetti handicappati, un'adeguata legislazione sociale e l'attuazione di opportuni interventi assistenziali, ad ogni livello;

d) diffondere la conoscenza dell'Associazione e della sua attività, e dei programmi attinenti al recupero, mediante:

l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione sociale;

la collaborazione alla redazione e alla diffusione delle pubblicazioni de « La nostra famiglia »;

la partecipazione alla vita della scuola in tutte le sue espressioni;

la partecipazione al dibattito culturale in atto;

e) inserirsi negli organismi di base previsti dalle legislazioni regionali e nelle associazioni affini per rappresentare ufficialmente gli interessi specifici degli associati;

f) attuare, in collaborazione con gli operatori dei centri, iniziative varie di ordine ricreativo, culturale e sociale a vantaggio degli assistiti;

g) promuovere e sostenere iniziative volte all'assistenza ed all'inserimento sociale dei dimessi, anche con la creazione di apposite strutture.

Inoltre, l'Associazione nazionale genitori de « La nostra famiglia » — che conta attualmente circa 20.000 associati, e che si articola in n. 25 sezioni, situate in diverse regioni italiane (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Puglia) — ha svolto in questi anni molte attività; le più significative sono:

— nel campo dell'inserimento socio-lavorativo degli handicappati:

la creazione di due « centri di lavoro guidato » a Como e a S. Vito al Tagliamento, iniziative che si pongono all'avanguardia nel campo non solo della formazione professionale, ma anche dell'inserimento lavorativo degli handicappati. Analoghe iniziative, promosse dall'Associazione, stanno sorgendo in Puglia e in Campania, presso le rispettive sezioni;

la creazione di una cooperativa di lavoro in Lecco (Como) e una bottega-scuola in Conegliano Veneto (Treviso), sempre con finalità di formazione e di inserimento lavorativo;

— nel campo dell'assistenza ai « gravi »:

una « casa-famiglia » a Como ed una a Endine Gaiano (Bergamo) per handicappati giovani o adulti, temporaneamente o permanentemente privi di appoggio familiare, o per famiglie bisognose di sostegno e aiuto materiale e morale (con annessi centri di lavoro guidato);

— nel campo della solidarietà tra famiglie di handicappati:

l'organizzazione di soggiorni autogestiti per famiglie con persone handicappate, sia durante il periodo estivo che invernale;

la creazione di « gruppi » di famiglie con attività volte al sostegno reciproco, sia materiale che morale;

la creazione di gruppi di handicappati giovani e adulti (anche con organizzazione di soggiorni integrati) per il sostegno reciproco, la discussione e la soluzione di problemi comuni di inserimento sociale e lavorativo;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— nel campo dell'informazione e sensibilizzazione sociale:

l'organizzazione di convegni e di congressi (anche in collaborazione, oltre che con i tecnici sempre molto qualificati de « La nostra famiglia », con altre associazioni);

la divulgazione, attraverso stampa propria e mezzi di informazione sociale di massa, dei problemi degli handicappati e delle loro famiglie, e delle soluzioni più idonee.

L'Associazione non impone trattenute sulle pensioni e sugli assegni corrisposti dallo Stato ai soggetti handicappati ad essa iscritti e si regge esclusivamente sull'autofinanziamento: questo però è assolutamente insufficiente allo svolgimento delle finalità sociali sopra indicate e non consente il perseguimento di una più ampia azione promozionale e di sostegno a favore delle persone handicappate assistite.

Una dimostrabile quantificazione degli oneri che devono sobbarcarsi l'Associazione

nel suo complesso, e la sede centrale in particolare, per fare fronte agli adempimenti essenziali allo svolgimento del suo peculiare e insostituibile servizio di interesse pubblico, porta a determinare in lire 200 milioni l'ammontare del contributo annuo da assegnare all'Associazione, avente sede centrale in Ponte Lambro (Como).

Senza il contributo dello Stato l'Associazione nazionale genitori de « La nostra famiglia » sarebbe costretta a ridurre la sua attività, con conseguente compromissione dei servizi di interesse pubblico delle diverse istituzioni da essa promosse e gestite.

Proprio nel momento in cui in sede internazionale si pone al centro dell'attenzione comune nel 1981 il problema degli « handicappati », la compromissione di tali servizi non potrebbe che assumere l'aspetto di una grave discriminazione dello Stato nei confronti di una categoria di invalidi che tanto abbisogna di solidarietà da tutta la comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 all'Associazione nazionale genitori de « La nostra famiglia », con sede in Ponte Lambro (Como), è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 200 milioni, in attuazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.